



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 10/19/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ NOI TV S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “NOI TV 1-LCN 188”) PER
LA VIOLAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 7, ALLEGATO A)
ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. TOSCANA N. 4/2018 - PROC. 89/18/VF-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 febbraio 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della regione Toscana n. 22 del 22 giugno 2002 recante “*Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS recante “*Delega di funzioni al Comitato regionale per le comunicazioni della regione Toscana*”;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta il 16 dicembre 2009, che delega al CO.RE.COM. Toscana «*la vigilanza, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, come integrato dai regolamenti attuativi dell’Autorità*»;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Toscana, nell’ambito dell’attività di monitoraggio televisivo delegata da questa Autorità, ha richiesto, con nota del 20 settembre 2018, alla società Noi TV S.r.l. la registrazione della programmazione televisiva del servizio di media televisivo “*Noi Tv 2-LCN 188*” trasmessa nella settimana dal 3 al 9 settembre 2018, ricevendo sollecita risposta, in data 28 settembre 2018, nella quale la società dichiarava di non poter soddisfare la richiesta di fornitura delle registrazioni in quanto il servizio di media

audiovisivo era inattivo già da mesi, non trasmettendo alcuna programmazione, per la scelta aziendale di privilegiare altri servizi media già autorizzati, dedicando a questi, per esigenze editoriali e di *marketing*, risorse e investimenti.

A seguito di tale comunicazione il CO.RE.COM., riscontrando una condotta rilevante per l'assenza di programmazione del servizio media audiovisivo regolarmente autorizzato, ritenendo che la società avesse contravvenuto agli obblighi di programmazione, ha avviato il procedimento sanzionatorio, con atto n. CONT n. 4/2018 adottato il 12 ottobre 2018 e notificato in pari data, contestando alla società Noi TV S.r.l, con sede legale in via del Ciocco n. 6, 55051 Barga Fraz. Castelvecchio Pascoli (Lu), l'assenza di programmazione per il periodo dal 3 al 9 settembre 2018 del servizio di media audiovisivo "*Noi Tv 2-LCN 188*", e quindi il mancato rispetto della trasmissione di almeno 24 ore settimanali, in violazione dell'art. 3, comma 7, dell'Allegato A, alla delibera n. 353/11/CONS.

2. Deduzioni della società

La società, dopo la nota inviata al CO.RE.COM. nella quale asseriva l'assenza di programmazione del servizio di media audiovisivo non solo per la settimana 3-9 settembre 2018, ma anche per un imprecisato periodo precedente, a seguito della notifica dell'atto di contestazione, non ha inviato richiesta di audizione o di accesso agli atti del procedimento, né ha fornito ulteriore documentazione giustificativa, né ha inteso correggere l'associazione del marchio "*Noi Tv 2*" all'utilizzo del "*LCN 188*" erroneamente utilizzata dal suddetto CO.RE.COM. nella nota di richiesta dei supporti di registrazione della programmazione televisiva.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Toscana, con nota prot. n. 207372 del 27 novembre 2018, ha inoltrato la documentazione istruttoria inerente alla contestazione nei confronti della società Noi TV S.r.l. all'Autorità proponendo la sanzione per la violazione dell'art. 3, comma 7, dell'Allegato A, alla delibera n. 353/11/CONS.

Dall'analisi del materiale versato in atti questa Autorità ha effettuato preliminari controlli e verifiche attraverso la consultazione del Registro degli operatori di comunicazione, dai quali è emerso che l'autorizzazione rilasciata su "*LCN 188*" corrisponde al marchio "*Noi Tv 1*" e non "*Noi Tv 2*" come indicato nella contestazione, senza che però la parte abbia espresso alcuna obiezione. In aggiunta, al fine di acquisire informazioni aggiornate circa lo stato delle autorizzazioni in capo alla citata società, vista la dichiarazione di inattività del servizio televisivo diffuso su "*LCN 188*", è stato richiesto al Ministero dello sviluppo economico l'elenco aggiornato delle autorizzazioni, in essere, della parte, come fornitore di servizi media audiovisivi. Il Ministero dello sviluppo economico, nella risposta inviata con n. prot. 215440 il 3 dicembre 2018, ha confermato di aver rilasciato alla società Noi Tv S.r.l. autorizzazione per il servizio media denominato "*Noi Tv 1*" su "*LCN 188*", ma che, avendo la società rinunciato, con comunicazione del 3 ottobre 2018, all'autorizzazione alla diffusione televisiva dei marchi "*Noi Tv 1-LCN 188*", "*Noi Tv 2-LCN 612*", "*Noi Tv 3-LCN 665*" e "*Noi Tv 5-*

LCN 667”, il suddetto elenco delle autorizzazioni in capo alla società risulta quindi essere stato aggiornato in data 18 ottobre 2018.

Dalla documentazione versata in atti, si rileva che, nonostante l’atto di contestazione abbia erroneamente imputato la violazione al servizio di media audiovisivo “*Noi Tv 2*” diffuso su “*LCN 188*” al posto del marchio “*Noi Tv 1*”, la parte non ha contraddetto tale assunto, anzi ha comunicato che da tempo, quindi nel periodo antecedente alla settimana 3-9 settembre 2018, preso in esame dalla contestazione, non venisse trasmessa alcuna programmazione su “*LCN 188*”, dichiarando l’effettiva inattività del servizio, nonostante l’autorizzazione a trasmettere ancora in essere, ufficialmente revocata dal Ministero solo il 18 ottobre 2018, a seguito della comunicazione di rinuncia inviata il 3 ottobre 2018.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si rileva che, seppur l’atto di contestazione adottato dal CO.RE.COM. abbia erroneamente imputato la violazione al servizio di media audiovisivo “*Noi Tv 2*” (invece di “*Noi Tv 1*”) diffuso su “*LCN 188*”, risulta effettivamente violato l’art. 3 comma 7, Allegato A, della delibera n. 353/11/CSP, per l’omessa programmazione televisiva nella settimana presa in esame dal 3 al 9 settembre 2018.

Altresì la parte stessa non ha contraddetto il CO.RE.COM. che ha associato a “*LCN 188*” il marchio “*Noi Tv 2*” al posto di “*Noi Tv 1*” e, nella nota inviata al CO.RE.COM., ha comunicato l’inattività del servizio media, dichiarando che, per esigenze editoriali e di marketing, gli investimenti, i mezzi e le strutture erano stati dedicati ad altre autorizzazioni di servizi media.

Si ritiene di procedere, pertanto, alla comminazione della sanzione amministrativa nei confronti della citata società per l’omessa trasmissione della programmazione per il periodo 3-9 settembre 2018, in violazione dell’art. 3, comma 7, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) ai sensi dell’art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente al minimo edittale, pari a euro 516,00 (cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di obblighi di programmazione per l’omessa programmazione nella settimana 3-9 settembre 2018, deve ritenersi di lieve entità.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Il fornitore del servizio di media non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della infrazione rilevata.

C. Personalità dell'agente

Il fornitore del servizio di media audiovisivo locale, in quanto titolare di autorizzazione, deve essere dotato di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della normativa vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società che presenta per l'anno 2017 un conto economico in perdita, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura sopra prevista;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), somma pari al minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Noi Tv S.r.l., cod. fisc. 80000910507, con sede legale in via del Ciocco n. 6, 55051 Barga Fraz. Castelvecchio Pascoli (Lu), fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Noi Tv 1-LCN 188", di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, dell'Allegato A, alla delibera n. 353/11/CONS, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all'art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, con delibera n. 10/19/CSP" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000

03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 10/19/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 febbraio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi